

Deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2023, n. 6-7407

**Decreto legge 5/2012, articolo 57, comma 2, convertito nella legge 35/2012. Espressione dell'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione alla richiesta per l'autorizzazione alla dismissione e demolizione del deposito di oli minerali sito all'interno della Centrale Termoelettrica di Alessandria - frazione Valmadonna, autorizzato con Decreto n. 12546 del...**



Seduta N° 390

Adunanza 29 AGOSTO 2023

Il giorno 29 del mese di agosto duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI - Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA - Andrea TRONZANO

**DGR 6-7407/2023/XI**

**OGGETTO:**

Decreto legge 5/2012, articolo 57, comma 2, convertito nella legge 35/2012. Espressione dell'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione alla richiesta per l'autorizzazione alla dismissione e demolizione del deposito di oli minerali sito all'interno della Centrale Termoelettrica di Alessandria – frazione Valmadonna, autorizzato con Decreto n. 12546 del 29 maggio 1982, presentata dalla società ENEL Produzione S.p.A.

A relazione di: Marnati

Premesso che:

l'articolo 57 del decreto legge 5/2012 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito con la legge 35/2012, individua le infrastrutture e gli insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (*c.d. "Marzano", in materia di riordino del settore energetico*) e dispone che l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della stessa legge Marzano sia rilasciata attraverso un procedimento unico dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione interessata; in particolare tra le predette infrastrutture energetiche strategiche, il comma 1 dell'articolo 57 citato, comprende gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.

Preso atto che:

con istanza in data 26 ottobre 2022 prot. n. 0016951, la società ENEL Produzione S.p.a., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, ha chiesto di essere autorizzata alla dismissione e demolizione del deposito di stoccaggio di oli minerali posto all'interno della Centrale Termoelettrica di Alessandria, frazione Valmadonna – Via dell'Osterietta 4, la cui costituzione è

stata autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 12546 del 29 maggio 1982;

a seguito del ricevimento dell'istanza, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia Direzione Generale infrastrutture e sicurezza - Divisione III, con nota acquisita agli atti con prot. n. 162680 del 23-12-2022 ha dato avvio al procedimento autorizzativo indicendo contestualmente, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Dato atto che il Settore "Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, come da documentazione agli atti:

ha verificato che, per gli aspetti di politica energetica, l'opera è rispondente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 239/2004, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), e), l) e dal comma 4, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), h), i);

ha appurato che l'intesa regionale, prescritta dal comma 2 dell'articolo 57 del dl 5/2012, non può essere espressa su aspetti di merito che riguardino competenze gestionali attribuite dall'ordinamento nazionale o regionale ad altri enti od organi territoriali quali, tra le altre, quelle relative alla compatibilità urbanistica e territoriale e all'autorizzazione paesaggistica ed ai procedimenti di bonifica – poste in capo al comune e quelle relative all'autorizzazione ambientale e all'esercizio di impianti di recupero dei rifiuti posti, in Regione Piemonte, in capo alla Provincia;

a seguito di consultazione con le strutture regionali interessate, con particolare riferimento al Settore "Sviluppo Energetico Sostenibile", ha trasmesso il proprio parere al citato Ministero, con nota prot. n. 18913 del 09-02-2023, evidenziando che a completamento delle indagini già effettuate dal gestore dell'impianto sul terreno in prossimità alle aree oggetto di intervento, si raccomandava lo svolgimento di una verifica dello stato qualitativo della matrice suolo/sottosuolo sottostante la zona di rimozione dei serbatoi, da eseguirsi al termine dei lavori, al fine dell'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione, infine richiamando il rispetto gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 42/2000.

Preso atto che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (a cui, con il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, è stata trasferita la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari DGISSEG e le relative competenze) acquisiti tutti i pareri e/o nulla osta necessari all'accoglimento dell'istanza in oggetto, ha stabilito con determinazione trasmessa con nota Prot. 85131 - del 25/05/2023, la conclusione positiva del procedimento avviato a seguito dell'istanza della società ENEL Produzione S.p.a., dichiarando la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione, previa l'intesa da parte della Regione Piemonte prevista dall'articolo 57 del decreto legge 5/2015, convertito nella legge 35/2012.

Dato atto, pertanto, che, come da esito istruttorio del sopra richiamato Settore regionale "Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate", sussistono le condizioni per esprimere l'intesa, di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in merito alla richiesta per l'autorizzazione alla dismissione e demolizione del deposito di oli minerali sito all'interno della Centrale Termoelettrica di Alessandria – frazione Valmadonna, autorizzato con Decreto n. 12546 del 29 maggio 1982, presentata dalla società ENEL Produzione S.p.A.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 e, in particolare, i commi 56 e 57;

visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, i commi 57 e 57-bis;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale dell'esercizio in corso né degli esercizi futuri.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,  
la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di prendere atto del positivo *esito istruttorio in premessa riportato e, conseguentemente, di esprimere l'intesa, di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in merito alla richiesta per l'autorizzazione alla dismissione e demolizione del deposito di oli minerali sito all'interno della Centrale Termoelettrica di Alessandria – frazione Valmadonna, autorizzato con Decreto n. 12546 del 29 maggio 1982, presentata dalla società ENEL Produzione S.p.A.;*
- di demandare al Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate” della Direzione Ambiente Energia e Territorio di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza alla società ENEL Produzione S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale dell'esercizio in corso né degli esercizi futuri.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.